COMUNE DI SAGRON MIS

PROVI NCI A DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 5

del Consiglio comunale

OGGETTO: **Art. 106 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15. Rilascio permesso di costruire in deroga per i lavori di ristrutturazione dell'edificio individuato dalla p. ed. 270 in C.C. Sagron Mis, loc. Rinsi".**

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **cinque** del mese di **aprile**, alle ore 20.00, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

	Assenti	
	giust.	ingiust.
1. Depaoli Marco - Sindaco		
2. Broch Annalisa - Vicesindaco		
3. Broch Martina - Consigliere Comunale	X	
4. Broch Walter - Consigliere Comunale		
5. Carrera Daniele - Consigliere Comunale		
6. Daldon Elio - Consigliere Comunale		
7. Daldon Elisa - Consigliere Comunale	X	
8. Farenzena Stefano - Consigliere Comunale		
9. Lazzaro Maurizio - Consigliere Comunale		
10. Marcon Oriano - Consigliere Comunale		
11. Paganin Fedele - Consigliere Comunale		
12. Renon Maria Pia - Consigliere Comunale	X	

Assiste il Segretario Comunale Serafini Samuel.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Depaoli Marco, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: **Carrera Daniele** e **Farenzena Stefano**.

Oggetto: Art. 106 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15. Rilascio permesso di costruire in deroga per i lavori di ristrutturazione dell'edificio individuato dalla p. ed. 270 in C.C. Sagron Mis, loc. Rinsi".

Il relatore riferisce:

- il Sig. Bustaffa Alessandro ha presentato domanda di permesso di costruire in deroga ai sensi dell'art. 106 della L.P. n. 15/2015, a firma del geom. Giovanni Orsolin, per i lavori di ristrutturazione dell'edificio identificato dalla p.ed. 270 in C.C. Sagron Mis, loc. Rinsi;
- l'edificio in questione, da PRG vigente ha destinazione territoriale di Centri Storici, pertanto, soggetto al Piano di Gestione degli Insediamenti Storici che prevede, nello specifico, la categoria di intervento *Risanamento 2* di cui all'art. 28 delle NdA;
- la perizia statica asseverata (verbale di asseverazione cron. 31/22 Ufficio del GDP di Borgo Valsugana), a firma dell'arch. Giovanni Andreoni, allegata al progetto, evidenzia che la struttura lignea della p.ed. 270 versa in condizioni statiche tali da non poter essere recuperata mediante un intervento di risanamento;
- con deliberazione n. 32/2022 dd. 23.02.2022 la Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio ha espresso parere favorevole sulla qualità architettonica dei lavori in oggetto;
- durante il periodo di pubblicazione all'Albo pretorio comunale dell'avviso di deposito del progetto presso gli uffici comunali, è pervenuta un'osservazione, acquisita al prot. n. 721 dd. 21.03.2022.

Atteso che il progetto in parola prevede, oltre alla ristrutturazione della parte lignea, la realizzazione di un nuovo poggiolo in legno con parapetto a montanti e traversi in legno tintato naturale sul prospetto Nord dell'edificio e la realizzazione di un nuovo foro sul prospetto medesimo.

Considerato che la deroga di cui all'articolo 106 ha il proposito di consentire un intervento di recupero anche attraverso la demolizione e ricostruzione di un edificio soggetto a risanamento conservativo, cosa altrimenti non ammessa, nel caso in cui non sia possibile operare interventi rientranti nella categoria del risanamento a causa delle precarie condizioni statiche in cui versa l'immobile.

Di conseguenza, in questo caso, l'edificio dovrà conservare coerenza con le caratteristiche tipologiche, architettoniche, con le prescrizioni relative a elementi e materiali ammessi dal PRG per la categoria d'intervento a cui è lo stesso è soggetto e, in generale, tendere all'obiettivo di migliorare le condizioni architettoniche dell'edificio preesistente e il contesto in cui è inserito. Non potranno essere previsti, pertanto, ampliamenti non espressamente consentiti dalla tipologia di intervento ovvero forometrie ulteriori o avulse dal contesto per sagoma e materiali, se non espressamente ammesse.

Nel caso in esame, pertanto, non risulta possibile realizzare, anche con l'istituto della deroga urbanistica di cui all'art. 106 L.P. 15/2015 il previsto nuovo poggiolo sul prospetto nord e il nuovo foro sul medesimo prospetto.

Considerato di poter condividere quanto rilevato dal Servizio tecnico comunale e ritenuto, pertanto, di poter autorizzare il rilascio del permesso di costruire in deroga ai sensi dell'art. 106 della L.P. n. 15/2015 con la seguente prescrizione: non vengano realizzati il nuovo poggiolo sul prospetto nord e il nuovo foro sul prospetto medesimo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione.

Vista ed esaminata la richiesta di permesso di costruire in deroga ai sensi dell'art. 106 della L.P. n. 15/2015, a firma del geom. Giovanni Orsolin, per i lavori di ristrutturazione dell'edificio identificato dalla p.ed. 270 in C.C. Sagron Mis, loc. Rinsi, di proprietà del Sig. Alessandro Bustaffa.

Vista la L.P. 4 agosto 2015 n. 15 e ss.mm..

Viste e richiamate le disposizioni normative, nonché i provvedimenti amministrativi e gli atti tecnici richiamati.

Visto l'articolo 49 comma 3 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 03 maggio 2018 n. 02 e ravvisata la propria competenza in ordine alla trattazione della presente deliberazione.

Visto lo Statuto comunale.

Visti:
- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge Regionale 01.08.2019, n. 3;
- la Legge Provinciale 09.12.2015, n. 18 "Modificazioni della legge di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento all'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42);
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n 267 e ss.mm.;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 8, del 26.03.2018;
- le convenzioni per la gestione in forma associata dei servizi finanziario – Tecnico – Urbanistica e Segreteria sottoscritte dal Comune di Sagron Mis con i Comuni di Mezzano e Imer e la Comunità di Primiero.

Vista la deliberazione consiliare n. 34, dd. 21.12.2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024, del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e della nota integrativa al bilancio medesimo.

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sagron Mis.

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 185 della Legge Regionale 03.05.2018, n.2 e ss.mm., sulla proposta di adozione della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Sentiti gli interventi dei Consiglieri come riportati a verbale di seduta.

Vista la dichiarazione di voto del Consigliere Maurizio Lazzaro il quale "dichiara di astenersi a motivazione del fatto che la documentazione sottoposta alla valutazione del Consiglio Comunale prevede anche realizzazione del poggiolo, in relazione alla quale ritengo sia approvabile".

Vista la dichiarazione di voto del Consigliere Annalisa Broch la quale “dichiara di votare contro il presente provvedimento in quanto contraria all'adozione di qualsiasi deroga urbanistica finalizzata a interventi non di primaria necessità”.

Con voti favorevoli n.7, contrari n.1 (Consigliere Annalisa Broch), astenuti n.1 (Consigliere Maurizio Lazzaro), su n.9 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese, giusta verifica degli scrutatori nominati in apertura di seduta,

DELIBERA

1. di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell’art.106 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15, il rilascio del permesso di costruire in deroga allo strumento urbanistico relativamente ai lavori di ristrutturazione dell’edificio individuato dalla p. ed. 270 in C.C. Sagron Mis, loc. Rinsi” a firma del geom. Giovanni Orsolin, con la seguente prescrizione: non vengano realizzati il nuovo poggiolo sul prospetto nord e il nuovo foro sul prospetto medesimo;

2. di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta;

3. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss. mm., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
   - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, quinto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
   - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
   - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 dell’allegato1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
Depaoli Marco	Serafini Samuel

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).